

Causa C-215/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 maggio 2020

Ricorrente:

JV

Resistente:

Repubblica federale di Germania

Oggetto del procedimento principale

Liceità del trasferimento di dati relativi ai passeggeri

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva PNR»), ai sensi della quale le imprese di trasporto aereo trasferiscono codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati

membri, le quali utilizzano tali dati ai fini del generico confronto automatizzato rispetto a banche dati e modelli, conservandole per un periodo di cinque anni, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali, in particolare con gli articoli 7, 8 e 52 della medesima, tenuto conto della finalità perseguita dalla direttiva PNR e dei requisiti di determinatezza e proporzionalità.

2. In particolare:

- a) Se l'articolo 3, punto 9, della direttiva PNR in combinato disposto con il suo allegato II, nella misura in cui preveda che nella nozione di «reati gravi» ai sensi della direttiva PNR rientrino i reati elencati nell'allegato II della direttiva PNR e punibili in base al diritto nazionale di uno Stato membro con una pena detentiva o una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali sotto il profilo della sufficiente determinatezza e del requisito della proporzionalità.
- b) Se i codici di prenotazione dei passeggeri da trasferire (in prosieguo: i «dati PNR»), laddove essi richiedono il trasferimento dei nomi (art. 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 4, della direttiva PNR), delle informazioni sui viaggiatori abituali («*Frequent flyer*») (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 4, della direttiva PNR), nonché l'inserimento di un campo di testo libero contenente osservazioni generali (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 12, della direttiva PNR), siano sufficientemente determinati in modo da poter giustificare un'ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.
- c) Se sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e con la finalità della direttiva PNR la raccolta, oltre dei dati dei passeggeri, anche dei dati di terzi, quali agenzia/agenti di viaggio (allegato I, punto 9, della direttiva PNR), accompagnatori di minori (allegato I, punto 12, della direttiva PNR) e viaggiatori che viaggino insieme (allegato I, punto 17, della direttiva PNR).
- d) Se la direttiva PNR, laddove prevede il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR dei passeggeri minorenni, sia compatibile con gli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.
- e) Se l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva PNR, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 18, secondo cui i dati delle informazioni anticipate sui passeggeri, anche laddove siano identici ai dati PNR, vengono trasferiti dalle imprese di trasporto aereo alle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri, sia compatibile con gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, alla luce del principio della minimizzazione dei dati.

- f) Se l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva PNR, quale fondamento normativo per stabilire criteri di confronto dei dati del codice di prenotazione (i cosiddetti modelli), costituisca un sufficiente legittimo fondamento ex lege ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 52 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE.
- g) Se l'articolo 12 della direttiva PNR, disponendo che i dati trasferiti vengano conservati presso le unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri per un periodo di cinque anni, limiti l'ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali solo allo stretto necessario.
- h) Se l'anonimato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva PNR implichi una riduzione dei dati personali allo stretto necessario ai sensi degli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, qualora esso non sia altro che una pseudonimizzazione reversibile in qualsiasi momento.
- i) Se gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso d'imporre che i passeggeri i cui dati possano essere ricondotti a un soggetto nell'ambito del trattamento dei dati PNR (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva PNR) siano informati di tale operazione e possano così accedere al sindacato giurisdizionale.
3. Se l'articolo 11 della direttiva PNR, nella misura in cui consente il trasferimento di dati PNR a paesi terzi che non offrono un grado adeguato di protezione dei dati, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.
4. Se l'articolo 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva PNR, laddove dispone che, all'interno del campo di testo libero «osservazioni generali» (allegato I, punto 12, della direttiva PNR), possono essere comunicate, ad esempio, preferenze alimentari che consentono deduzioni in ordine a particolari categorie di dati personali, fornisca una protezione adeguata contro il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD») e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio [GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 89; in prosieguo: la «direttiva (UE) 2016/680»].

5. Se sia compatibile con l'articolo 13 del RGPD il fatto che i passeggeri siano informati dalle imprese di trasporto aereo sul loro sito web soltanto in merito alla legge nazionale di trasposizione [nel caso in esame: Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz – FlugDaG, legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681) del 6 giugno 2017, BGBl. I, p. 1484, in prosieguo: il «FlugDaG»).

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articoli 7, 8, 24, 47 e 52

Articolo 16 TFUE

Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»)

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 283, pag. 31)

Disposizioni nazionali pertinenti

Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681; in prosieguo: il «FlugDaG»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 In data 10 giugno 2017 entrava in vigore il FlugDaG, recante trasposizione nell'ordinamento tedesco della direttiva 2016/681, la quale disciplina il trasferimento dei dati PNR riguardanti i voli in partenza da Stati membri dell'Unione europea verso paesi terzi e da paesi terzi verso gli Stati membri dell'Unione, nonché il trattamento di tali dati.
- 2 La finalità della direttiva 2016/681 consiste, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, nella prevenzione, nell'accertamento, nell'indagine e nell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. L'articolo 4 della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire le cosiddette unità d'informazione sui passeggeri (in prosieguo: le «UIP»), le quali hanno la responsabilità di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati alle autorità competenti, nonché di scambiare i dati PNR e i risultati del loro trattamento. In forza del successivo articolo 8, in combinato disposto con l'allegato I della direttiva medesima, gli Stati membri sono tenuti ad obbligare tutti i vettori aerei a trasferire un insieme definito di dati PNR alle UIP dello Stato membro nel cui territorio atterrano o dal cui territorio partono i voli in questione. In forza dell'articolo 9 della direttiva in discorso, gli Stati membri possono chiedere e trasmettere reciprocamente i dati PNR. Alle condizioni di cui all'articolo 11, è possibile trasferire i dati verso paesi terzi. Ai sensi del successivo articolo 12, paragrafo 2, i dati dei passeggeri da conservare per un periodo di cinque anni devono essere «resi anonimi» alla scadenza di sei mesi, il che significa che gli elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero sono mascherati. Tuttavia, la riferibilità di tali dati ad un soggetto è possibile alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3. L'articolo 6 della direttiva medesima disciplina il trattamento dei dati, che deve essere effettuato, in particolare, tramite il loro confronto automatizzato rispetto alle banche dati e ai criteri prestabiliti (designati dalla FlugDaG come «modelli»).
- 3 In data 28 aprile 2019, il ricorrente viaggiava con il vettore Lufthansa da Francoforte sul Meno (Germania) a Bogotà (Colombia) e, il 7 maggio 2019, da Rio de Janeiro (Brasile) a Francoforte sul Meno. Egli chiede alla resistente la cancellazione dei propri dati con riguardo a detti voli.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 4 Ai fini della decisione della controversia principale, è rilevante se la direttiva 2016/681 violi in tutto o in parte la Carta. In tal caso, il FlugDaG, quale legge di trasposizione, non sarebbe applicabile, cosicché il trattamento dei dati in questione non sarebbe consentito e il ricorrente sarebbe legittimato alla richiesta di cancellazione.

Quanto alla prima questione: se la direttiva 2016/681 sia compatibile, nel suo complesso, con la Carta)

- 5 I vari trattamenti dei dati PNR previsti dalla direttiva 2016/681 e dal FlugDaG interferiscono con l'ambito di tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta. Infatti, tale diritto è riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (v. sentenza del 9 novembre 2010, Volker e Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 52), comprese dunque le informazioni di cui all'allegato I della direttiva 2016/681 sulle persone interessate dal trattamento dei dati PNR. I trattamenti dei dati PNR contemplati dalla direttiva 2016/681 ricadono parimenti nella sfera dell'articolo 8 della Carta in quanto costituiscono trattamenti dei dati di carattere personale ai sensi di tale articolo e devono, di conseguenza, necessariamente soddisfare gli obblighi di protezione dei dati ivi previsti (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 123).
- 6 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in prosieguo: la "Corte"), la comunicazione di dati personali a terzi, quale un'autorità pubblica, costituisce un'ingerenza nella sfera del diritto fondamentale sancito all'articolo 7 della Carta indipendentemente dall'uso ulteriore delle informazioni comunicate. Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l'accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche. A tal riguardo, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi possiedano o meno carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 124). Ciò vale *mutatis mutandis* anche per l'articolo 8 della Carta in ordine al trattamento dei dati personali (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 126).
- 7 Invero, i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 136). Una limitazione di tali diritti può essere di certo consentita per conseguire finalità di interesse pubblico, in cui rientra la lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 149). Tuttavia, l'ingerenza nei diritti fondamentali deve essere adeguata e necessaria per raggiungere questi obiettivi e non deve rivelarsi sproporzionata in senso stretto. Inoltre, secondo l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla medesima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 138).
- 8 Il principio di proporzionalità esige, secondo costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell'Unione siano idonei a realizzare gli obiettivi

legittimi perseguiti dalla normativa in questione e non superino i limiti di quanto è idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi stessi (sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 46). Per quel che riguarda il rispetto della vita privata, la protezione di tale diritto fondamentale, secondo costante giurisprudenza della Corte, esige in ogni caso che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali debbano operare entro i limiti dello stretto necessario (sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 52).

- 9 Per soddisfare detto requisito, la normativa che determina l'ingerenza deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura considerata e fissino un minimo di requisiti. Le persone i cui dati sono stati trasferiti devono disporre di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente i loro dati personali contro il rischio di abusi. La normativa deve, in particolare, indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che preveda il trattamento di dati di tal genere possa essere adottata, garantendo così che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di tali garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatizzato. Tali considerazioni valgono, in particolare, laddove si tratti della protezione della categoria particolare dei dati personali sensibili (sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punti 54 e segg.).
- 10 Esistono seri dubbi quanto al fatto che la direttiva 2016/681 soddisfi pienamente tali requisiti.
- 11 Ai sensi delle disposizioni della direttiva 2016/681, le imprese di trasporto aereo sono tenute a trasmettere i dati PNR di tutti i passeggeri, senza eccezioni, per ogni singolo volo, alle UIP degli Stati membri presso le quali i dati sono soggetti a trattamento automatizzato e conservati in modo permanente. Al riguardo non occorre un motivo specifico, come la presenza di indizi concreti di un nesso con il terrorismo internazionale o con la criminalità organizzata. Ciò implica che centinaia di miliardi di dati vengano trattati e conservati in tempi brevi. L'«immagazzinamento» dei dati dei passeggeri incide quindi evidentemente sui diritti fondamentali di una vastissima parte dell'intera popolazione europea.
- 12 I dati da trasferire, specificati dall'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I della direttiva 2016/681, hanno portata molto ampia e comprendono, oltre ai nomi e agli indirizzi dei passeggeri, e all'itinerario completo, anche informazioni sui loro bagagli, sui compagni di viaggio, su tutte le modalità di pagamento, nonché non meglio definite «osservazioni generali». Dall'insieme di tali dati possono desumersi indicazioni molto precise con riguardo alla vita privata e professionale degli interessati. Da essi si evincono, infatti, l'identità del viaggiatore e dei suoi compagni di viaggio, le date e l'itinerario del viaggio, i mezzi di pagamento utilizzati, gli estremi forniti, nonché il fatto che l'interessato abbia viaggiato con bagagli leggeri ovvero pesanti. Il campo di testo

libero delle «osservazioni generali» può essere utilizzato per ottenere ulteriori dati, la cui portata non è affatto chiara (v. anche *infra*).

- 13 Questo Collegio ritiene che il trattamento e la conservazione dei dati PNR siano analoghi all'immagazzinamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni. A tal riguardo, la stessa Corte ha dichiarato che esso costituisce un'ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta di vasta portata e di particolare gravità. In effetti, la conservazione massiccia e immotivata di grandi quantità di dati, la quale consente deduzioni in ordine alla vita privata e professionale degli interessati, è in grado di ingenerare in essi una sensazione di costante sorveglianza (sentenza dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e a.*, C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 37).
- 14 Nella sua prima sentenza sull'immagazzinamento dei dati, la stessa Corte ha considerato tale *modus operandi* contrario ai diritti fondamentali essendo, *inter alia*, volto a conservare anche i dati di persone per le quali non esiste alcun indizio tale da far ritenere che il loro comportamento possa avere un nesso, ancorché indiretto o lontano, con reati gravi (sentenza dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e a.*, C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 58). Le stesse considerazioni possono estendersi del pari al trattamento e alla conservazione dei dati PNR, il che dimostra che le disposizioni della direttiva 2016/681 superano i limiti di quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa e sono quindi sproporzionate ai sensi della giurisprudenza della Corte. Inoltre, diversamente dai dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nell'ambito del loro immagazzinamento, i dati PNR non solo vengono conservati senza motivo, ma sono altresì soggetti ad ulteriori trattamenti, segnatamente ad un confronto automatizzato rispetto a banche dati e ai cosiddetti «modelli».

Quanto alla seconda questione, sub a): nozione di «reati gravi»

- 15 È inoltre dubbio che la determinatezza e la proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati PNR con riguardo ai reati contro i quali si intende lottare per mezzo di tale meccanismo. La direttiva 2016/681 ha come obiettivo dichiarato la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. L'articolo 3, punto 9, della direttiva definisce «reati gravi» i reati elencati nell'allegato II, che siano punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. L'allegato II della direttiva medesima contiene un elenco di 26 reati di cui all'articolo 3, punto 9, comprese, ad esempio, la corruzione (punto 6), la frode (punto 7), la criminalità informatica/cibercriminalità (punto 9) e la criminalità ambientale (punto 10).
- 16 Anzitutto, sussistono dubbi circa la determinatezza di tali disposizioni. Il diritto penale tedesco, ad esempio, non contempla la fattispecie di reato di «corruzione», bensì si tratta di una nozione generale applicabile ad una molteplicità di reati. Lo stesso vale con riguardo alle nozioni di «frode», «criminalità informatica» e «criminalità ambientale».

- 17 Tale aspetto, unitamente al riferimento alla rispettiva sanzione applicabile nei singoli Stati membri operato dall'articolo 3, punto 9, della direttiva 2016/681, determina un uso non uniforme dei dati PNR nei diversi Stati membri dell'Unione. Spetta infatti ai singoli Stati membri includere o meno nel codice penale nazionale, con la rispettiva sanzione penale, determinati delitti a titolo di «reati gravi» ai sensi della direttiva.
- 18 Inoltre, con riguardo all'adeguatezza della normativa sussistono dubbi quanto al limite minimo della pena detentiva non inferiore a tre anni di cui all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2016/681. Secondo il diritto penale tedesco, vi rientra un numero significativo di delitti, la cui classificazione come «reati gravi» appare molto discutibile. Ad esempio, in base all'articolo 263 dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco; in prosieguo: lo «StGB»), la pena edittale per una frode ordinaria contempla già una pena detentiva fino a cinque anni. Lo stesso vale, ad esempio, per la ricettazione (articolo 259 StGB), la frode informatica (articolo 263 a StGB) ovvero l'appropriazione indebita (articolo 266 StGB). I menzionati delitti possono essere ricompresi nei reati elencati nell'allegato II della direttiva 2016/681 (in particolare nella «frode», menzionata al punto 6). Tuttavia, tali delitti fanno parte della «microcriminalità» diffusa e possono manifestarsi anche in casi di minor gravità. L'applicabilità ai medesimi della direttiva de qua non presenta quindi alcun nesso con la prevenzione e il perseguimento dei reati gravi.

Quanto alla seconda questione, sub b): determinatezza dei dati PNR

- 19 Considerato che la Corte postula l'esistenza di norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura in questione (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 141), alcuni dei dati PNR di cui all'allegato I della direttiva 2016/681 che le imprese di trasporto aereo devono trasferire alle UIP degli Stati membri non sono sufficientemente determinati.
- 20 Non è del tutto chiaro cosa si intenda per «nome o nomi» da trasferire (allegato I, punto 4, della direttiva 2016/681). Ciò si evince dalla trasposizione nell'ordinamento tedesco attraverso l'articolo 2, punti 1 e 9, del FlugDaG, secondo cui devono essere trasferiti il cognome, il cognome da celibe/nubile, i nomi e un eventuale titolo di dottore, nonché altre indicazioni relative al nome. Nel linguaggio comune, quando viene richiesto il nome, non viene indicato, di solito, anche il cognome da celibe/nubile. Ne consegue che non è chiaro se esso sia ricompreso nel/nei «nome/nomi» di cui all'allegato I, punto 4 della direttiva menzionata. È inoltre dubbio se un titolo accademico debba essere considerato un elemento del nome ai sensi della direttiva.
- 21 Analoghi dubbi sussistono in merito al trasferimento e al trattamento dei dati relativi alle informazioni sui viaggiatori abituali («Frequent flyer») (allegato I, punto 8, della direttiva 2016/681). In particolare, non è chiaro se ciò si riferisca solo alla partecipazione a programmi per viaggiatori abituali oppure anche a specifiche informazioni su voli e prenotazioni della persona che partecipa ad un siffatto programma.

- 22 L'espressione «osservazioni generali (comprese ...)» di cui al punto 12 dell'allegato I della direttiva 2016/681 è molto ampia e vaga. Come può desumersi dal termine «comprese», si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo. Inoltre, nella compilazione di tale campo di testo libero, potrebbero essere fornite anche informazioni prive di qualsiasi connessione con la finalità della raccolta dei dati PNR (così pure il parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 160). In particolare, il tenore letterale potrebbe anche consentire di trasferire informazioni non ammesse dalla direttiva in discorso, segnatamente dati sensibili che, secondo il suo considerando 15, non dovrebbero essere raccolti (v., al riguardo, anche la quarta questione).

Quanto alla seconda questione, sub c): terzi interessati

- 23 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2016/681 mira a disciplinare il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati PNR dei voli extra-UE e il trattamento di tali dati a cura degli Stati membri. L'articolo 3, punto 4, della direttiva medesima dispone che per passeggero si intende chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, risultante dalla registrazione di tali passeggeri nell'elenco dei passeggeri. Tuttavia, l'allegato I della direttiva de qua elenca una serie di dati da trasferire che non si riferiscono ai «passeggeri» così definiti. A tal proposito, le disposizioni della direttiva appaiono contraddittorie.
- 24 Ad esempio, la previsione, all'allegato I, punto 9, della direttiva 2016/681, della raccolta, nell'ambito del trattamento dei dati dei passeggeri, di informazioni relative all'agenzia e all'agente di viaggio *in loco* è in contrasto con l'articolo 3, punto 4, di tale direttiva. In base all'allegato I, punto 12, della direttiva, le informazioni sugli accompagnatori dei minori in partenza e all'arrivo e sull'agente devono essere fornite, in particolare, nel campo di testo libero delle «osservazioni generali».
- 25 È evidente che tutti i summenzionati dati non sono pertinenti alla categoria di passeggeri quale definita dall'articolo 3, punto 4, della direttiva 2016/681. Nondimeno, essi devono essere trasferiti a cura delle imprese di trasporto aereo alle UIP degli Stati membri e ivi conservati. A tal riguardo, questo Collegio ritiene che l'insieme di tali disposizioni non si limiti allo stretto necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte (v. sentenza 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 141). Quanto ai terzi interessati si pone anche la questione del modo in cui debbano essere informati del trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'articolo 14 del RGPD.
- 26 Ai sensi dell'allegato I, punto 17, della direttiva 2016/681, devono essere trasferiti e soggetti a trattamento anche i dati PNR delle persone che viaggiano insieme con i passeggeri. Per quanto riguarda i compagni di viaggio, ciò comporta una duplicazione dei dati, in quanto essi, in qualità di passeggeri, sono senz'altro già interessati dal trattamento dei dati PNR. Si tratta pertanto, nel caso in esame, di

una grave violazione del principio di minimizzazione dei dati (v. articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD).

Quanto alla seconda questione, sub d): minori

- 27 In base alla direttiva 2016/681, le imprese di trasporto aereo devono trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle rispettive UIP degli Stati membri, cosicché sono interessati anche i passeggeri minorenni.
- 28 Il trattamento dei dati relativi ai minori può essere effettuato, da un lato, per finalità di prevenzione e/o repressione nei confronti di minori (presumibilmente) implicati in attività di terrorismo ovvero in reati gravi e, dall'altro, per motivi legati alla tutela dei minori, ad esempio per accertare o perseguire penalmente la tratta di minori. Le due diverse finalità menzionate richiedono regole differenziate. Ciò è chiarito dall'articolo 6 della direttiva 2016/680, ai sensi del quale dev'essere operata, nella misura del possibile, una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati. Le categorie per le quali occorre tale differenziazione comprendono, in particolare, le persone per le quali vi siano fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato [articolo 6, lettera a)] e le vittime di reato o le persone che determinati fatti autorizzino a considerare potenziali vittime di reato [articolo 6, lettera c)].
- 29 Nella misura in cui i dati siano raccolti e trattati per finalità di prevenzione e/o repressione nei confronti di minori, va rilevato, tuttavia, che l'azione penale basata sui risultati del trattamento dei dati dei passeggeri è ipotizzabile solo per i minori che abbiano già raggiunto l'età imputabile. Sotto tale profilo, la direttiva 2016/681 eccede lo stretto necessario, in quanto essa non contempla una limitazione ai dati dei minori imputabili.
- 30 Con riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati PNR ai fini della protezione dei minori, va osservato che i minori e i giovani sono particolarmente vulnerabili. Ciò è chiarito dall'articolo 24 della Carta, il quale conferisce loro propri diritti fondamentali dell'Unione ai fini della loro specifica protezione. Detta particolare necessità di tutela concerne anche il trattamento dei loro dati personali. Nella misura in cui la raccolta e il trattamento dei dati PNR dei passeggeri minorenni sia finalizzato a prevenire o perseguire i reati nei confronti dei minori, le disposizioni della direttiva 2016/681 non sembrano appropriate. Lo scopo del trattamento dei dati PNR è di individuare ovvero identificare le persone sospette. A tal fine, i dati PNR vengono sottoposti a un confronto automatizzato rispetto a banche dati e modelli per poter identificare le persone sospette (v. articolo 6, paragrafo 2). Nell'ambito della protezione dei minori contro il commercio di bambini, tuttavia, i dati dei minori non costituiscono affatto dati di persone sospette, ma al contrario di persone vulnerabili. Pertanto, tali dati dovrebbero essere sottoposti ad un diverso trattamento. Ne consegue che un confronto rispetto ai modelli sarebbe superfluo. A tal proposito, nella direttiva 2016/681 mancano, con tutta evidenza, regole sufficientemente differenziate per il trattamento dei dati PNR dei passeggeri minorenni.

Quanto alla seconda questione, sub e): dati delle informazioni anticipate sui passeggeri

- 31 L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/681 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché vengano trasferite alle UIP anche i dati delle informazioni anticipate sui passeggeri (in prosieguo: le «API») ai sensi dell'allegato I, punto 18, della direttiva medesima, tra cui tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo. A tal riguardo, figurano numerose sovrapposizioni tra i dati API e i dati PNR di cui è sempre necessario il trasferimento, come le date previste di viaggio (allegato I, punto 3), il nome (allegato I, punto 4) ovvero l'itinerario completo (allegato I, punto 7).
- 32 Tale duplice trattamento dei dati PNR è contrario al principio della minimizzazione dei dati sancito, *inter alia*, dalla direttiva 2016/680. Tale principio può desumersi, in primo luogo, dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva menzionata, secondo il quale i dati personali non devono essere eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva medesima dà espressione concreta al suddetto principio, nel senso che gli Stati membri sono tenuti a disporre che il titolare del trattamento metta in atto misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati. Inoltre, l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva in discorso stabilisce che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

Quanto alla seconda questione, sub f): fondamento normativo dei modelli

- 33 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2016/681, i dati trasferiti dalle imprese di trasporto aereo alle UIP degli Stati membri sono trattati sulla base di criteri prestabiliti (i cosiddetti modelli). L'articolo 6, paragrafo 4, seconda e quarta frase, della direttiva medesima dispone che i criteri prestabiliti devono essere mirati, proporzionati e specifici e che non possono essere basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato. In forza dell'articolo 6, paragrafo 4, terza frase, della direttiva menzionata, la preparazione dei modelli spetta alle rispettive UIP degli Stati membri.
- 34 L'intera impostazione del raffronto rispetto ai modelli, quanto al contenuto, è dunque completamente rimessa all'esecutivo dei singoli Stati membri. Ciò implica necessariamente l'utilizzazione di modelli diversi da parte degli Stati membri dell'Unione e, quindi, la sottoposizione dei passeggeri a modelli diversi a seconda della loro destinazione, il che può determinare esiti del tutto divergenti.

- 35 È dubbio se ciò sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 2, e 52 della Carta, nonché con l'articolo 16, paragrafo 2, TFUE. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Carta, i dati di carattere personale devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge. L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
- 36 Per giustificare un'eventuale ingerenza nei diritti fondamentali dell'Unione, non solo è necessaria l'esistenza di una qualsiasi disposizione legislativa, ma essa deve anche essere sufficientemente determinata (v. sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, punto 99). Il destinatario della legge deve essere in grado di prevederne le conseguenze, per cui una disciplina generica può essere ammessa ove non sia possibile una regolamentazione più precisa per il suo oggetto (sentenza del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a., C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 77).
- 37 L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2016/681 non soddisfa tali requisiti. L'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva medesima costituisce una vuota formulazione apparentemente volta ad una concretizzazione dei criteri in realtà inesistente. La successiva terza frase lascia interamente ai singoli Stati membri la decisione essenziale e di fondamentale importanza in ordine alla tipologia di dati da utilizzare per stabilire criteri ovvero modelli per il confronto automatizzato. Tuttavia, in ragione dell'oggetto della normativa, ciò non è previsto come strettamente necessario. Il legislatore europeo avrebbe potuto facilmente specificare i dati o i criteri da utilizzare nell'elaborazione dei modelli. Pertanto, né i reati ovvero il terrorismo che si verificano nei singoli Stati membri, né i criteri in base possono essere identificati ai quali i sospetti differiscono da uno Stato membro all'altro.
- 38 L'articolo 6, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 2016/681, prevede, quale unico meccanismo di controllo della proporzionalità dei modelli sviluppati dagli Stati membri, l'accesso ad essi da parte del responsabile della protezione dei dati dell'UIP. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, detto responsabile è nominato dall'UIP stessa e svolge, di norma, la propria attività presso quest'ultima, cosicché la sua indipendenza non è garantita *a priori* (sull'indipendenza dell'autorità di controllo della protezione dei dati, v. sentenze del 9 marzo 2010, Commissione/Germania, C-518/07, EU:C:2010:125, e del 16 ottobre 2012, Commissione/Austria, C-614/10, EU:C:2012:631).

Quanto alla seconda questione, sub g): durata della conservazione

- 39 A termini dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2016/681, i dati PNR sono conservati per un periodo di cinque anni. Nella seconda frase del considerando 25 della direttiva medesima si afferma che, tenuto conto della loro natura e del loro uso, occorre che i dati PNR siano conservati per un periodo sufficientemente lungo. Tuttavia, non è specificato il motivo per il quale sia necessaria una durata della conservazione di cinque anni.
- 40 Non è chiaro a questo Collegio perché sia necessario un periodo di conservazione così lungo. Poiché i passeggeri sono stati controllati prima dell'ingresso previsto in uno Stato membro o prima della loro partenza da uno Stato membro conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2016/681, senza che si siano verificate anomalie, non vi è alcun elemento oggettivo che essi possano essere collegati, anche indirettamente, a reati di terrorismo o a reati gravi. Di conseguenza, non esiste un legame sufficiente tra la conservazione dei dati e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva medesima. Solo in caso di indizi concreti di una minaccia da parte di alcuni passeggeri aerei appare opportuno la conservazione a titolo permanente (v. parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punti 204 e segg.). La mera possibilità teorica che i dati, in un momento indeterminato, diventino rilevanti per la sicurezza non è tuttavia sufficiente a giustificare la profonda ingerenza nei diritti fondamentali che consiste nella conservazione dei dati personali per anni.
- 41 La Corte ha già avuto modo di dichiarare, per quanto riguarda l'immagazzinamento dei dati - una forma diversa di conservazione massiccia e immotivata di dati personali - che una direttiva, la quale preveda un periodo di conservazione fino a 24 mesi, non limita l'ingerenza allo stretto necessario (sentenza dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C-293/12 e C-594/12, EU:2014:238, punto 63). Se 24 mesi sono eccessivi nel caso dell'immagazzinamento dei dati, a maggior ragione lo sono cinque anni, come nel caso in esame.

Quanto alla seconda questione, sub h) anonimato

- 42 Secondo il considerando 25 della direttiva 2016/681, il cosiddetto anonimato dovrebbe garantire un elevato livello di protezione dei dati. Ciò appare assai discutibile. L'anonimato dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva, che deve avvenire dopo sei mesi, non modifica il carattere sproporzionato della durata della conservazione.
- 43 Va anzitutto rilevato che la designazione di «anonimato» è estranea al sistema e fuorviante. Si tratta di una semplice pseudonimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva 2016/680, la quale si differenzia dall'anonimizzazione per il fatto che, diversamente da quest'ultima, non rende impossibile a titolo permanente e definitivo l'attribuzione dei dati a una determinata persona, bensì resta possibile la loro riferibilità ad un soggetto (v.

articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2016/681), vale a dire che può essere ripristinato senza difficoltà un collegamento diretto con una persona. Non è quindi chiaro perché non sia utilizzata la nozione di «pseudonomizzazione» presente nella direttiva 2016/680. Tuttavia, la pseudonimizzazione, a causa della sua reversibilità, riduce l'intensità dell'ingerenza nei diritti fondamentali ad una misura significativamente minore rispetto alla vera e propria anonimizzazione.

- 44 Inoltre, occorre parimenti considerare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2016/680. Secondo tale disposizione, i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Nel caso dell'anonimato, come designato dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2016/681, l'identificazione della persona interessata resta possibile per tutta la durata di conservazione di cinque anni, come dimostra il successivo paragrafo 3, il quale prevede una (nuova) comunicazione dopo sei mesi. Tuttavia, non emerge chiaramente l'assoluta necessità di tale operazione alla luce delle finalità della direttiva 2016/681, né il legislatore ne ha fornito la motivazione.

Quanto alla seconda questione, sub i): comunicazione a seguito della riferibilità dei dati ad un soggetto

- 45 La direttiva 2016/681 non contempla alcuna disposizione che imponga di informare gli interessati quando i loro dati, conservati presso le UIP degli Stati membri, siano nuovamente riferibili ad un soggetto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva. È previsto unicamente che detta riferibilità debba essere approvata da un'«autorità giudiziaria» o da un'altra autorità nazionale [articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva medesima].
- 46 La Corte ha già rilevato, nel proprio parere sull'accordo UE-Canada che, ai sensi del previsto accordo, i passeggeri dovrebbero essere informati tramite un sito internet in ordine al trattamento, in genere, dei loro dati al fine dei controlli di sicurezza e dei controlli alle frontiere, senza che tale informazione generica consentisse loro di sapere se i loro dati sarebbero stati utilizzati, al di là di tali controlli, dalle autorità competenti (parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 223). Inoltre, il parere della Corte recita letteralmente così: «nelle ipotesi ... nelle quali si presentano elementi obiettivi che giustificano un siffatto uso e richiedono una previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria o di un ente amministrativo indipendente, un'informazione individuale ai passeggeri aerei risulta necessaria. Lo stesso vale nei casi in cui i dati PNR dei passeggeri aerei siano comunicati ad altre autorità pubbliche o a privati» (parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 223).
- 47 Questo Collegio ritiene che tali valutazione della Corte possano essere parimenti traslate alla direttiva 2016/681 e che gli interessati debbano essere pertanto informati individualmente in merito alla nuova riferibilità dei loro dati. Ove la Corte fosse dell'avviso che detta tempestiva comunicazione agli interessati possa compromettere in maniera significativa la finalità perseguita di prevenzione,

accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, questo Collegio ritiene che gli interessati debbano essere informati al più tardi nel momento in cui non possa più temersi una compromissione della finalità della nuova riferibilità dei dati, ad esempio a causa del completamento degli atti di indagine.

- 48 Inoltre, ai sensi dell'articolo 47 della Carta, l'interessato ha diritto a che abbia luogo un riesame dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e non da parte di una «autorità giudiziaria». Nel caso di specie, tuttavia, è escluso qualsiasi rimedio giuridico.

Quanto alla terza questione trasferimento a paesi terzi

- 49 In forza dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2016/681, i dati PNR nonché i risultati del trattamento di tali dati possono essere trasferiti a un paese terzo caso per caso e se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI, il trasferimento è necessario per le finalità della direttiva in discorso, il paese terzo accetta di trasferire i dati a un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è strettamente necessario ai fini della direttiva menzionata e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro interessato, e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
- 50 L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2016/681, contiene una deroga a detto requisito, in quanto esso dispone che nonostante l'articolo 13, paragrafo 2, della decisione 2008/977/GAI (ora articolo 38 della direttiva 2016/680), i trasferimenti di dati PNR senza consenso preliminare dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti i dati sono autorizzati soltanto in circostanze eccezionali, segnatamente nel caso in cui i trasferimenti al paese terzo sono indispensabili per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi in uno Stato membro o un paese terzo e il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile.
- 51 Dato che, per effetto del trasferimento a paesi terzi, le autorità di tali paesi conseguono l'accesso ai dati PNR, vigono per essi tutti i principi relativi all'uso dei dati stessi, volti a garantire la proporzionalità delle ingerenze nei diritti fondamentali connesse, nonché un adeguato livello di protezione dei dati. Pertanto, la Corte ha chiarito nel proprio parere sull'accordo UE-Canada che un trasferimento di dati personali dall'Unione a un paese terzo può avvenire solo a condizione che tale paese garantisca un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'Unione. Ciò mira ad evitare che il livello di protezione previsto da tale accordo possa essere eluso da trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e di assicurare la continuità del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione (parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 214). La Corte ha conseguentemente affermato che tale comunicazione richiede l'esistenza o di un accordo tra l'Unione e il paese terzo interessato equivalente all'accordo UE-Canada, oppure di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva

95/46 (ora articolo 45, paragrafo 3, del RGPD), che accerti che il paese terzo de quo garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione, estendendosi alle autorità verso le quali il trasferimento dei dati PNR è previsto (parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, punto 214).

- 52 Tali condizioni sono sconosciute dall'articolo 11 della direttiva 2016/681. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva rinvia all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI, decisione che è stata abrogata dalla direttiva 2016/680. I riferimenti alla decisione quadro valgono ora come riferimenti alla direttiva 2016/680 – cfr. articolo 59 della direttiva medesima. Gli articoli da 35 a 38 della direttiva 2016/680 corrispondono sostanzialmente all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI abrogata.
- 53 In base all'articolo 35, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2016/680, il trasferimento di dati verso un paese terzo presuppone che la Commissione abbia adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell'articolo 36, oppure, in mancanza di detta decisione, esistano garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37, oppure, in mancanza di tali garanzie, sussista una deroga a norma dell'articolo 38. A tal riguardo, il rinvio operato dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2016/681 all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI e quindi all'articolo 35 della direttiva 2016/680 non garantisce un livello adeguato di protezione dei dati nel paese terzo, in quanto esso, facendo riferimento anche all'articolo 38 della direttiva medesima, consente il trasferimento di dati PNR verso paesi terzi pur in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate. Ciò in quanto, in particolare, la nozione di deroga ai sensi del menzionato articolo 38 è molto ampia. Tale disposizione consente il trasferimento di dati PNR verso paesi terzi sprovvisti di un adeguato livello di protezione dei dati quando sia necessario nei singoli casi, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 (prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica) o in relazione a tali finalità per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, v. articolo 38, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2016/680.

Quanto alla quarta questione: preferenze alimentari nel campo di testo libero

- 54 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva 2016/681, i criteri con i quali i dati PNR vengono sottoposti a controllo automatizzato da parte delle UIP degli Stati membri non possono in alcun caso essere basati sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale.
- 55 In ogni caso, detta disposizione contiene una mera dichiarazione d'intenti, contraddetta, in particolare, dall'allegato I, punto 12, della direttiva 2016/681. Tramite il campo di testo libero «osservazioni generali», che deve essere trasmesso alle UIP in ogni singolo caso senza eccezioni, una quantità incontrollabile di informazioni può essere trasferita alle UIP e da queste ultime

utilizzata, ivi compresi dati particolarmente sensibili. Ad esempio, tale campo di testo libero potrebbe essere utilizzato per indicare che un passeggero abbia preferito cibo kosher o halal. Tuttavia, da dette informazioni è possibile desumere la religione dell'interessato, cosicché si tratta di un dato particolarmente sensibile nel senso anzidetto.

Quanto alla quinta questione: informazione da parte dell'impresa di trasporto aereo

- 56 Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2016/681, quest'ultima fa salva l'applicabilità della direttiva 95/46 al trattamento dei dati personali da parte dei vettori aerei, in particolare i loro obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali. Anche l'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2016/681 precisa che dev'essere fatta salva l'applicabilità della direttiva 95/46 al trattamento dei dati personali da parte dei vettori aerei.
- 57 La direttiva 95/46 è stata sostituita dal RGPD (v. articolo 94, paragrafo 2, del RGPD, secondo il quale i riferimenti alla direttiva 95/46 si intendono fatti al RGPD).
- 58 L'articolo 13 del RGPD dispone che, in caso di raccolta di dati personali, agli interessati devono essere fornite le informazioni ivi menzionate. La nozione di «dati personali» è definita dall'articolo 4, punto 1, del RGPD. La raccolta dei dati PNR dei passeggeri e di terzi interessati da parte delle imprese di trasporto aereo costituisce una raccolta di dati personali in tal senso, per cui l'articolo 13 del RGPD trova applicazione, nel caso in esame, alle imprese medesime.
- 59 Alla luce della suesposta gravità delle ingerenze nei diritti fondamentali connesse al trattamento dei dati PNR, questo Collegio ritiene che gli obblighi di informazione debbano essere soggetti a criteri rigorosi.
- 60 A parere di questo Collegio, spetta alle imprese di trasporto aereo informare gli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, in quanto, in caso contrario, esisterebbe una lacuna incompatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta. Pertanto, potrebbe essere necessario che le imprese di trasporto aereo forniscano esplicite informazioni ai passeggeri su tutti i dati PNR raccolti dalle medesime, sul previsto trasferimento alle UIP degli Stati membri e sull'ulteriore trattamento dei dati presso le UIP, compresa la durata di conservazione di cinque anni, nonché sui loro diritti specifici in qualità di interessati. Infatti, senza tali informazioni, i passeggeri interessati difficilmente potranno esercitare tali diritti nella loro qualità. Tuttavia, la direttiva 2016/681 non contempla disposizioni al riguardo.
- 61 La Corte ha già affermato nel proprio parere sull'accordo UE-Canada che, al fine di garantire tali diritti, occorre che i passeggeri aerei siano informati in merito al trasferimento dei loro dati PNR verso il Canada e dell'uso di tali dati, a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le

indagini condotte dalle autorità pubbliche contemplate dall'accordo previsto. Infatti, tale informazione è, de facto, necessaria per consentire ai passeggeri aerei di esercitare i loro diritti di richiedere l'accesso ai dati PNR che li riguardano e, se del caso, la loro rettifica nonché di proporre, conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (parere 1/15 del 26 luglio 2017, EU:C:2017:592, paragrafo 220).

62 A titolo esemplificativo dell'insufficienza delle informazioni fornite dalle imprese di trasporto aereo ai passeggeri, sarebbero menzionati di seguito le indicazioni della compagnia aerea utilizzata dal ricorrente. Le informazioni fornite da Lufthansa AG sul suo sito web (<https://www.lufthansa.com/xx/de/informationen-zum-datenschutz>, ultimo accesso in data 11 maggio 2020) sono le seguenti:

«Chi è il responsabile?»

La Deutsche Lufthansa (...) Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali (...).

...

Chi posso contattare?

Qualora abbia (...) domande sulla protezione dei dati (...) può rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati:

(...)

Sulla base di quali (...) obblighi trattiamo i Suoi dati?

Trattiamo i dati dei passeggeri sulla base degli obblighi di legge di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD:

Ove previsto come obbligo di legge, trattiamo i dati personali al fine di (...) soddisfare i requisiti di sicurezza (...)

Trasferimenti alle autorità per l'immigrazione:

- *Sulla base dell'accordo sui dati dei passeggeri tra l'UE e gli USA ovvero il Canada,*
- *Sulla base della legge tedesca sui dati dei passeggeri*
- *Trasferimento dati API* (Advance Passenger Information) ove sia obbligatorio ai fini della collaborazione nelle attività di controllo nel traffico internazionale dei passeggeri*

**I dati della zona destinata alla lettura ottica del passaporto o della carta d'identità*

Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità competenti.

(...)

Chi riceve i Suoi dati?

(...) I Suoi dati [possono] essere trasmessi alle seguenti categorie di destinatari:

(...)

enti e autorità governative, ad esempio sulla base delle disposizioni in materia di immigrazione ovvero di attività investigative e di polizia.

In tali operazioni i dati personali possono essere trasferiti a paesi terzi oppure a organizzazioni internazionali. Per la protezione Sua e dei Suoi dati personali, vengono fornite garanzie adeguate per tali trasferimenti di dati in conformità e nel rispetto dei requisiti di legge.

Ove detti trasferimenti non abbiano un fondamento legale ovvero siano effettuati verso un paese[,] per il quale la Commissione UE non ha adottato una decisione di adeguatezza, verranno utilizzate le clausole standard dell'UE.

Quali sono i Suoi diritti in materia di protezione dei dati?

Lufthansa attribuisce grande valore all'equità e alla trasparenza dei suoi processi di trattamento. Per noi è quindi importante che gli interessati possano esercitare, oltre al diritto di opposizione, anche i seguenti diritti, ove siano soddisfatti i rispettivi requisiti di legge:

Diritto di accesso, articolo 15 del RGPD

Diritto di rettifica, articolo 16 del RGPD

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), articolo 17 del RGPD

Diritto di limitazione di trattamento, articolo 18 del RGPD

Diritto alla portabilità dei dati, articolo 20 del RGPD

Diritto di opposizione, articolo 21 del RGPD

(...)».

- 63 Tali informazioni appaiono insufficienti e fuorvianti. In particolare, appare manifestamente incompleta l'indicazione secondo cui, con riguardo alle API, sarebbe interessata soltanto la parte destinata alla lettura ottica del passaporto o della carta d'identità. Infatti, ai sensi dell'allegato I, punto 18, della direttiva

2016/681, devono essere trasferite le API eventualmente raccolte, compresi, *inter alia*, la compagnia aerea, il numero di volo, nonché date, ore e luoghi di arrivo e di partenza, dunque non soltanto le parti destinate alla lettura ottica dei documenti di identità. Inoltre, viene fatto esclusivo riferimento al FlugDaG, ma mai alla direttiva 2016/681, e manca l'indicazione del contenuto sia della direttiva 2016/681 sia del FlugDaG. Per chi si accinge ad effettuare la prenotazione di un volo risulta quindi oscuro quale sia l'autorità con funzioni di UIP del rispettivo Stato membro e quali siano le modalità per contattarla, come vengano esattamente trattati i dati PNR presso di essa ovvero per quanto tempo i loro dati possano essere ivi conservati. Pertanto, le informazioni fornite ai passeggeri da Lufthansa AG non sembrano soddisfare i requisiti dell'articolo 13 del RGPD; per non parlare delle altre persone che dovrebbero del pari essere informate.

DOCUMENTO DI LAVORO